



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 1989 dell'11 novembre 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro

Prof. Avv. M. de Mari – Membro supplente

Prof. Avv. G. Guizzi - Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof.ssa M. Rispoli Farina

nella seduta del 14 ottobre 2019, in relazione al ricorso n. 2597, esaminata la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Parte Ricorrente rappresenta di aver acquistato, in data 12 febbraio 2014, n. 200 azioni emesse dall'intermediario poi incorporato nell'odierno resistente, per un controvalore complessivo pari a € 3.520,00. In proposito, ella lamenta di non essere stata resa edotta, al tempo, delle reali caratteristiche del prodotto azionario, segnatamente in riferimento alla sua natura illiquida e non negoziabile nell'ambito dei mercati regolamentati, nonché fortemente esposto al rischio di un

mancato rimborso, in aperta violazione anche delle previsioni di cui alla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 in tema di prodotti finanziari illiquidi. Inoltre, evidenzia che le azioni sono state acquistate quando la situazione economicamente precaria della Banca doveva già indurre a comportamenti più prudenti. La Ricorrente aggiunge che il suo questionario MiFID riportava una profilatura non coerente con le risposte date e comunque non compatibile con un investimento in azioni illiquide. La Ricorrente precisa che i profili di inadeguatezza e di rischio insiti nell'operazione non le sono stati correttamente esposti, con conseguente violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa vigente pone a carico degli intermediari quando prestano servizi di investimento; nel caso di specie, il comportamento della Banca risulta ancor più grave in quanto volto ad indurre il cliente alla sottoscrizione di azioni emesse dallo stesso intermediario, configurando ciò un comportamento decettivo nella prestazione del servizio di investimento, *“che ha indotto il risparmiatore a concludere un investimento di azioni che altrimenti non avrebbe concluso”*. Tale condotta risulta *“ascrivibile al paradigma dei comportamenti integranti artifici e raggiri idonei a determinare l'annullabilità del contratto di acquisto di azioni per dolo determinante”*. Ciò affermato e conclusivamente, la Ricorrente adisce l'ACF al fine di ottenere ristoro *“... della perdita subita considerando che l'acquisto delle 200 azioni è avvenuto al prezzo di 17,60€ con un investimento pari a 3520€”*.

2. L'Intermediario, nelle proprie deduzioni, respinge ogni addebito, osservando in primo luogo che il ricorso *“spicca per ambiguità delle conclusioni e delle argomentazioni addotte”* e rappresenterebbe *“una serie eterogenea di considerazioni di difficile collocabilità”*. Dopo aver ricostruito i fatti occorsi, l'Intermediario precisa che la Ricorrente, in data 12 febbraio 2014 e per finalità di investimento, stipulava un *“contratto per la prestazione di servizi di investimento e accessori”* compilando il relativo questionario Mifid. La finalità ricercata dal cliente era quella di effettuare un investimento per ottenere una redditività dei capitali, nel breve periodo, che fosse superiore a quella garantita dai Titoli di

Stato. Dopo il confronto avuto con un funzionario della Banca, ella decideva autonomamente di sottoscrivere un certificato di deposito e, nell'ambito di tale scelta, inoltre, la Ricorrente sottoscriveva i titoli azionari per cui è causa, beneficiando così dei tassi agevolati riservati ai soci. La Banca prosegue precisando che, al momento dell'operazione, la funzionaria informava chiaramente la Ricorrente sia delle caratteristiche dell'investimento richiesto, sia dei rischi connessi all'acquisto dei titoli di capitale, anche con riferimento alle loro possibili difficoltà di liquidazione in quanto azioni quotate solo sul mercato interno e la cliente riceveva l'informativa contrattuale sugli strumenti finanziari circa le caratteristiche degli investimenti in titoli azionari e dei rischi sottesi alla loro negoziazione. Inoltre, sull'ordine di acquisto la Banca segnalava che l'operazione veniva effettuata in presenza di situazione di conflitto di interessi, era stata impartita direttamente dal cliente e risultava non appropriata. Nel merito, la Banca precisa che la Ricorrente, nell'evocare l'annullamento del contratto di acquisto delle azioni per presunto dolo di controparte, non ha a ben vedere allegato specificamente il preteso inadempimento contrattuale, non ha dimostrato il danno patrimoniale subito, né provato il nesso eziologico tra la presunta condotta inadempiente addebitata alla Banca ed il danno occorso. Con riferimento poi al valore delle azioni, l'Intermediario evidenzia che la svalutazione dei titoli non è stato altro che il risultato complessivo di una serie di fattori che hanno inevitabilmente inciso non solo sulla Banca, ma nei confronti dell'intero sistema bancario-finanziario, affermando a tal proposito che *“L'evoluzione assunta dalle azioni (in termini di downgrading e di illiquidità) è ovviamente successiva alla negoziazione dei titoli, con la conseguenza che le questioni che il ricorrente pone non portano in alcun modo all'accertamento di una responsabilità della Banca”*. Con riferimento all'asserita attività di consulenza che Parte ricorrente sostiene essere stata effettuata dall'Intermediario al fine di determinare l'acquisto dei titoli oggetto di contestazione, la Banca sottolinea che l'operazione è stata posta in essere in assenza di raccomandazioni personalizzate ed al di fuori, quindi, di una valutazione di adeguatezza. Pertanto, la Banca non era tenuta a valutarne

l'adeguatezza ai sensi degli artt. 39 ss. Regolamento Intermediari ma la sola appropriatezza, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento medesimo; valutazione che, proprio per la mancanza di una pregressa conoscenza ed esperienza in titoli emessi dalla Banca, ha dato esito negativo. In relazione, infine, alla dedotta sussistenza di una situazione di illiquidità dei titoli in parola, l'Intermediario sottolinea come la stessa Comunicazione Consob evocata dalla Ricorrente segnala che il carattere di "illiquidità" dello strumento finanziario non è di per sé automaticamente integrato dalla mancanza di quotazione, dal momento che l'illiquidità dello strumento finanziario si sostanzia in una situazione di fatto e le azioni, quand'anche vi sia assenza di quotazione, possono considerarsi "liquide" se *«gli intermediari che si rendono eventualmente disponibili al riacquisto, utilizzano criteri di pricing coerenti con quelli adottati in sede di classamento o vendita al cliente»*. Nel caso di specie la situazione di illiquidità dei titoli si è determinata solamente in una fase successiva all'acquisto, quando le citate problematiche di settore hanno determinato una contrazione delle negoziazioni e, quindi, una maggiore illiquidità. L'Intermediario formula, pertanto, conclusiva domanda di rigetto del ricorso.

La Ricorrente non ha ritenuto di produrre argomentazioni in replica.

DIRITTO

I. Stanti le evidenze in atti, la domanda di parte attorea è da ritenersi fondata e va, dunque, accolta per le ragioni e nei termini di seguito rappresentati.

Dalle risultanze istruttorie emerge che la Ricorrente, in data 12 febbraio 2014, sottoscriveva con l'Intermediario convenuto un contratto quadro, contenente solo una definizione generica delle caratteristiche dei titoli azionari e del loro livello di rischiosità. Né dal contratto quadro, né dal modulo d'ordine emergono elementi informativi specifici funzionali a consentire alla cliente di poter pervenire ad una consapevole scelta d'investimento, il che sostanzia violazione dell'art. 31 del Reg. Intermediari n. 16190 del 2007 *ratione temporis* vigente (*«Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e*

dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”). Ciò risulta tanto più vero nel caso in esame anche alla luce delle specifiche previsioni contenute nell’evocata comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 in materia di distribuzione di prodotti illiquidi, per quanto questo Collegio ha già avuto modo di rappresentare in sede di valutazione di analoghe (v., tra le tante, decisione n. 387 del 18 aprile 2018).

Sempre in ordine alla situazione di illiquidità dei titoli oggetto di contestazione e alle difese svolte sul punto dalla Banca, si evidenzia ancora che questo Collegio ha già avuto modo di esprimersi nel senso che *“se è vero che la liquidità, così come per converso l’illiquidità, di uno strumento finanziario è una situazione di fatto, [...] è evidentemente preciso onere dell’intermediario fornire una prova adeguata del fatto contrario, vale a dire del fatto che, invece, alla data dell’operazione di investimento esisteva la asserita condizione di liquidità”*, il che non risulta avvenuto nel caso di specie.

Per quanto attiene, poi, alla domanda della Ricorrente di annullamento del contratto di acquisto per le asserite violazioni già esposte, che l’avrebbero indotta ad effettuare un’operazione che altrimenti non avrebbe posto in essere, si evidenzia che, come sempre questo Collegio ha già rilevato in precedenti casi, *“ai fini dell’annullamento dell’operazione investimento, è onere del ricorrente dimostrare la sussistenza del dolo o dell’errore essenziale e riconoscibile, non essendo sufficiente la mera allegazione di una violazione delle regole di correttezza e trasparenza alle quali sono soggetti tipicamente gli intermediari finanziari nella prestazione dei servizi d’investimento”* (Decisione n. 402 del 24 aprile 2018); onere probatorio che non è stato assolto dalla Ricorrente.

L’insieme delle considerazioni di cui sopra induce, pertanto, conclusivamente il Collegio a ritenere che parte Ricorrente abbia diritto al risarcimento di un ristoro

quantificato nella differenza tra la somma complessivamente investita (€ 3.557,75), l'importo ottenuto dalla Ricorrente in data 30 giugno 2017 a titolo di corrispettivo per la vendita di n. 202 azioni in sede di adesione ad OPA (€ 125,00) per un importo complessivo pari a € 3.432,75. Occorre che sia altresì detratto quanto ricavato dalla Ricorrente a titolo di maggior interessi percepiti a valere sul certificato di deposito dell'importo di € 10.000,00 sottoscritto in data 13 febbraio 2014 (per € 33,86), a titolo di *compensatio lucri cum damno*, per un importo complessivo finale pari, dunque, a € 3.398,89. La somma così determinata deve essere rivalutata fino alla data della presente decisione (per € 81,57) e maggiorata degli interessi legali dalla data del reclamo sino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso nei termini sopra delineati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente la somma di € 3.480,46, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data del reclamo sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi